

Comune di MARA



IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

- Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC;
- Visto il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che istituisce e disciplina l'imposta municipale propria.
- Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

ENTRO IL 18 GIUGNO 2018

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta 2018.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché quelli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993.

Considerato che codesto Comune di Mara è inserito nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, senza alcuna annotazione. **Pertanto l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, opera sull'intero territorio di codesto COMUNE DI MARA.**

Come già per il 2017, non è esclusa dal pagamento l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla L. 208/2015.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).**

È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	4,00‰
Aree edificabili	7,60‰
Immobili del gruppo "D" (soggetti al provento statale dello 0,76%) Questo comune ha deliberato a proprio favore l'aliquota dello 0,00	
Per gli altri immobili	7,60‰

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE E902

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

SPORTELLO INFORMAZIONI *Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.*

Il Responsabile del servizio